

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLA SCUOLA MEDIA DI MENDRISIO

Basi legali

Art. 25, 26, 41, 42 e 44 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990.

Art. 63 e 64 del Regolamento della Legge della scuola del 19 maggio 1992.

Capitolo 1 ASSEMBLEA

Art. 1 Scopo

L'Assemblea dei genitori della scuola media di Mendrisio (qui di seguito l'Assemblea dei genitori) ha lo scopo di partecipare alla vita dell'Istituto scolastico al fine di perseguire le finalità espresse dall'art. 2 della Legge sulla scuola.

Art. 2 Composizione

L'Assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti alla scuola media di Mendrisio (qui di seguito l'Istituto). I genitori affidatari di allievi che frequentano l'Istituto fanno parte a pieno titolo dell'Assemblea dei genitori.

Art. 3 Plenum assembleare

L'Assemblea dei genitori si riunisce in un plenum ordinario entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico, convocato dal Comitato uscente per iscritto con almeno 10 giorni di preavviso.

La convocazione deve indicare i punti all'ordine del giorno.

Altri plenum possono essere convocati in qualsiasi momento dal Comitato o su richiesta di almeno 1/10 degli aventi diritto di voto.

Il Consiglio di Direzione e il Consiglio d'Istituto possono richiedere al Comitato la convocazione di un plenum straordinario o sottoporre punti da includere nell'ordine del giorno.

In particolare il plenum:

1. designa il presidente del giorno e uno o più scrutatori;
2. approva il proprio regolamento ed eventuali sue modifiche;
3. nomina i membri del comitato e i revisori dei conti;
4. nomina i propri rappresentanti nel Consiglio d'Istituto;
5. approva il rendiconto finanziario.

Art. 4 Deliberazioni

Il plenum può validamente deliberare, con qualsiasi numero di presenti, unicamente sui punti all'ordine del giorno.

Le decisioni sono prese dalla maggioranza semplice dei votanti; in caso di parità decide il voto del presidente.

Art. 5 Diritto di voto

Ogni detentore dell'autorità parentale ha diritto a un voto, indipendentemente dal numero di figli che frequentano l'Istituto.

Art. 6 Espressione del voto

Di regola il voto è espresso in forma palese con alzata di mano. Su richiesta anche di una sola persona, il voto è espresso a scrutinio segreto.

Capitolo 2 COMITATO

Art. 7 Composizione

Il Comitato è l'organo esecutivo dell'Assemblea dei genitori e la rappresenta verso terzi.

Il Comitato è composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri, in numero dispari, preferibilmente suddivisi in modo proporzionale in rappresentanza di ogni Comune del comprensorio e di ogni classe dell'Istituto.

I membri del Comitato rimangono in carica un anno e sono rieleggibili.

Al suo interno il Comitato designa il presidente, il vice-presidente, il segretario e il cassiere.

Art. 8 Nomine

I membri del Comitato sono nominati dal plenum assembleare.

Le nuove candidature vanno presentate al presidente uscente prima dell'inizio del plenum o, al più tardi, all'inizio della discussione di questo punto all'ordine del giorno.

Di regola il voto è espresso in forma palese con alzata di mano. Su richiesta anche di una sola persona, il voto è espresso a scrutinio segreto.

Sono nominati coloro che avranno il maggior numero di voti; in caso di parità verrà applicato il seguente criterio:

- candidati dei comuni meno rappresentati;
- candidati delle classi meno rappresentate.

Art. 9 Compiti

Il Comitato:

1. convoca il plenum assembleare;
2. rende conto al plenum assembleare dell'attività svolta;
3. formula proposte da sottoporre al plenum assembleare;
4. attua le decisioni prese dal plenum assembleare;
5. nomina i suoi rappresentanti in commissioni di studio e consultive;
6. designa eventuali rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;
7. istituisce commissioni e nomina i relativi membri;
8. gestisce i fondi disponibili;

9. assiste nel limite delle proprie competenze quei genitori, che ne fanno richiesta, nell'esercizio dei loro diritti di cui all'art. 55 della Legge della scuola;
10. promuove serate informative per approfondire la conoscenza dei vari problemi concernenti la scuola, la famiglia e la società;
11. discute i problemi concernenti i rapporti fra scuola e allievi e fra scuola e famiglia, presentando eventuali proposte al Consiglio di Direzione;
12. discute e affronta problemi concernenti l'attività culturale parascolastica dell'Istituto, con particolare riferimento ai rapporti con l'ambiente sociale, presentando eventuali proposte al Consiglio di Direzione;
13. esprime l'opinione dei genitori.

Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

Il Comitato fa capo alle attrezzature dell'Istituto per lo svolgimento delle proprie mansioni, previo accordo con la Direzione.

Il Presidente:

1. convoca le riunioni del Comitato;
2. dirige e coordina le attività del Comitato;
3. presenta al plenum assembleare il rapporto sull'attività svolta e sulle iniziative future.

Il Segretario è incaricato in particolare della redazione dei verbali delle sedute.

Il Cassiere:

1. tiene regolarmente la contabilità, documentando con le pezze giustificative le entrate e le uscite;
2. informa periodicamente il Comitato della situazione finanziaria;
3. allestisce il conto economico e il bilancio annuale;
4. informa il plenum assembleare sul rendiconto finanziario.

I revisori:

1. verificano le registrazioni dei documenti contabili;
2. allestiscono il rapporto di revisione da sottoporre al plenum assembleare.

Art. 10 Commissioni

Le commissioni sono istituite dal Comitato nel corso dell'anno e secondo le necessità.

Vi possono fare parte anche persone esterne al Comitato.

Le commissioni sono presiedute da un membro del Comitato.

Le commissioni sono operanti fino al raggiungimento dei propri obiettivi o fino a scioglimento da parte del Comitato.

Art. 11 Finanze

Le finanze dell'Assemblea dei genitori sono costituite dai contributi volontari dei genitori, dell'Istituto o dell'autorità comunale e da donazioni da parte di enti pubblici o privati. Le stesse servono all'adempimento dei compiti dell'Assemblea dei genitori in sintonia con i propri scopi.

L'Assemblea dei genitori è responsabile nei confronti di terzi limitatamente al proprio patrimonio; è pertanto esclusa la responsabilità personale di singoli membri dell'Assemblea dei genitori.

Art. 12 Scioglimento dell'Assemblea dei genitori

L'Assemblea dei genitori può essere sciolta dal plenum convocato a tale scopo con preavviso di un mese.

La decisione di scioglimento può essere presa da una maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento, il plenum assembleare delibererà la destinazione di eventuali fondi.

Approvato dal Consiglio di direzione della scuola media di Mendrisio
il 1° ottobre 2011.

Il direttore:

.....

Alberto Valsangiacomo

Approvato dal plenum dell'Assemblea dei genitori della scuola media di
Mendrisio il 10 ottobre 2011.

La presidente:

.....

Sandra Gallmann

La segretaria:

.....

Morena Bassi